

misura massima di 2.035.357 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei criteri e dei principi enunciati nel presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

(Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica).

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: di per sé ovvero fino a: suscettibile di creare con le seguenti: persista, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, così pregiudicando oggettivamente la sua dignità e libertà, ovvero creando.

28. 4. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Di Teodoro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e prevedere l'adozione di misure specifiche fino alla fine della lettera.

28. 1. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

28. 2. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) prevedere l'affidamento alla Commissione per le politiche di integrazione, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dei compiti di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, con il compito di svolgere attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso;

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, la cifra: 2.035.357 è sostituita dalla seguente: 113.620.

28. 5 *(Nuova formulazione).* La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 1).

28. 3. Landi di Chiavenna.

(A.C. 1533 – Sezione 31)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

(Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 134, secondo comma, dopo le parole «cittadinanza italiana» sono inserite le seguenti: «ovvero di un Paese membro dell'Unione europea»;

b) all'articolo 134, dopo il secondo comma è inserito il seguente

«I cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani»;

c) all'articolo 138, primo comma, n. 1°, dopo le parole: «cittadino italiano» sono aggiunte le seguenti: «o di un Paese membro dell'Unione europea»;

d) all'articolo 138, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le guardie particolari giurate, cittadini di Paesi membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento».

(A.C. 1533 – Sezione 32)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 30.

(Attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre che dei seguenti:

a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale;

b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti;

c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai produttori di fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva;

d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà nella Comunità europea, effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso;

e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva;

f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l'elusione dei mec-

canismi tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti;

g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.

(A.C. 1533 – Sezione 33)

**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 31.

(Attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno).

1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorità da designare ai sensi della normativa vigente nonché le modalità per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna;

b) definire gli obblighi di informazione sia per la comunicazione commerciale che per la comunicazione non sollecitata; quanto a quest'ultima, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di filtraggio da parte delle

imprese. In ogni caso, l'invio di comunicazioni non sollecitate per posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario;

c) definire l'impiego di comunicazioni commerciali fornite da soggetti che esercitano una professione regolamentata, nel rispetto delle relative norme applicabili;

d) disciplinare la responsabilità dei prestatori intermediari con riferimento all'attività di semplice trasporto; in particolare, il prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione;

2) non selezioni il destinatario della trasmissione;

3) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse;

e) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento alla memorizzazione temporanea detta «*caching*»; il prestatore non sarà considerato responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:

1) non modifichi le informazioni;

2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;

4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

5) non interferisca con l'uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego delle stesse informazioni;

6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitarne l'accesso, non appena

venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso;

f) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento all'attività cosiddetta di « *hosting* »; il prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli:

1) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita;

2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;

3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso;

g) disciplinare le modalità con le quali i prestatori di servizi delle società dell'informazione sono tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi, con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati;

h) favorire l'elaborazione, da parte di associazioni o di organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la protezione dei minori e salvaguardare la dignità umana;

i) prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni;

l) prevedere che il prestatore di servizi è civilmente responsabile del conte-

nuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la dovuta diligenza;

m) prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione, la composizione extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire anche per via elettronica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.

(Attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: è delegato ad emanare, inserire le seguenti: entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,.

31. 3. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: con le seguenti: nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

31. 4. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, verificare, al fine di evitare disarmonie con la disciplina vigente, la compatibilità della legge 7 marzo 2001, n. 62, con la citata direttiva, apportando eventuali modifiche o integrazioni per il coordinamento con la nuova disciplina di attuazione della direttiva 2001/31/CE e per rendere esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge n.62 del 2001 o che comunque ne facciano specifica richiesta.

31. 1. Volonté, Riccardo Conti, Filippo Maria Drago.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge n. 62 del 2001 o che comunque ne facciano specifica richiesta.

31. 5. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ,nonché forme e procedure di consultazione e cooperazione con gli ordini professionali, nel rispetto della loro autonomia, per la predisposizione delle pertinenti norme e per incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali.

31. 2. Volonté, Riccardo Conti, Filippo Drago.

(Approvato)

(A.C. 1533 – Sezione 34)

**ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 32.

(Attuazione della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere per il naviglio militare dello Stato che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.

Al comma 1, dopo le parole: ad emanare *aggiungere le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

32. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto del seguente principio e criterio

direttivo: *con le seguenti*: nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché del seguente principio e criterio direttivo: .

32. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 1533 – Sezione 35)

**ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 33.

(Modifica all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157).

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere innellati ed immediatamente liberati ».

(A.C. 1533 – Sezione 36)

**ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 34.

(Modifiche all'allegato A al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di valori applicabili alle categorie di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea suscettibili di restituzione).

1. La lettera B dell'allegato A al testo unico delle disposizioni legislative in ma-

teria di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è sostituita dalla seguente:

« B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in lire ed in euro):

- 1) qualunque ne sia il valore
 1. Reperti archeologici
 2. Smembramento di monumenti
 9. Incunaboli e manoscritti
 12. Archivi
- 2) 27.067.800 (corrispondenti a 13979,35 euro)
 5. Mosaici e disegni
 6. Incisioni
 8. Fotografie
 11. Carte geografiche stampate
- 3) 54.135.600 (corrispondenti a 27958,70 euro)
 4. Acquerelli, guazzi e pastelli
- 4) 90.226.000 (corrispondenti a 46597,84 euro)
 7. Arte statuaria
 10. Libri
 13. Collezioni
 14. Mezzi di trasporto
 15. Altri oggetti
- 5) 270.678.000 (corrispondenti a 139793,52 euro)
 3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro destinatario della richiesta di restituzione ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.

Al comma 1, capoverso B, sostituire le parole: (in lire ed in euro) con le seguenti: (in euro).

Conseguentemente, al comma 1, capoverso B, apportare le seguenti modificazioni:

al numero 2), sostituire le parole: 27.067.800 (corrispondenti a 13979,35 euro) con le seguenti: 13979 euro;

al numero 3), sostituire le parole: 54.135.600 (corrispondenti a 27958,70 euro) con le seguenti: 27959 euro;

al numero 4), sostituire le parole: 90.226.000 (corrispondenti a 46597,84 euro) con le seguenti: 46598 euro;

al numero 5), sostituire le parole: 270.678.000 (corrispondenti a 139793,52 euro) con le seguenti: 139794 euro;

34. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 1533 – Sezione 37)

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 35.

(Approvazione della decisione n. 2000/597/CE del Consiglio, del 29 settembre

2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee).

1. È approvata la decisione n. 2000/597/CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.

2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione stessa.

(A.C. 1533 – Sezione 38)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerata la rilevanza per le piccole aziende dei danni derivati dai ritardati pagamenti

impegna il Governo

a prevedere che l'elevamento del tasso di mora possa salire oltre alla possibilità per il creditore di ottenere un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento anche il risarcimento degli eventuali danni ulteriori subiti a causa dei pagamenti non tempestivi.

9/1533/1. Paola Mariani, Bova, Ciani.

**RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO
NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA (DOC. LXXXVII, N. 1)**

(Sezione 1 - Risoluzione)

La Camera,

esaminata la relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2000;

tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni di merito;

sottolineato che il passaggio elettorale del 13 maggio 2001 ha rallentato l'esame del documento e ha portato al Governo una maggioranza diversa da quella che ha redatto a suo tempo il documento stesso;

considerata l'importanza di un documento che evidenzi l'intervento del Parlamento nella fase di formazione delle politiche e delle decisioni comunitarie;

riconfermando gli impegni assunti dal Governo in precedenti risoluzioni (6-00130) in merito alla partecipazione del Parlamento italiano alla fase ascendente e alla conseguente piena attuazione dell'obbligatorietà dell'esame, da parte del Parlamento, delle proposte normative comunitarie, entro il termine di sei settimane, come previsto dal Trattato;

auspicando la creazione di procedure che consentano l'analisi e l'approvazione della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea in tempi certi e brevi;

tenendo conto dell'imminente dibattito sulle problematiche europee e sui risultati conseguiti, che si terrà a Laeken il 14-15 dicembre prossimi,

impegna il Governo:

a riservare, nella prossima relazione annuale, una sempre maggiore attenzione alle risoluzioni adottate dal Parlamento, così da rendere possibile il confronto tra intendimenti e indirizzi, da un lato, e risultati conseguiti, dall'altro;

a fornire, nella prossima relazione, un quadro organico e d'insieme delle linee di azione politica che il Governo vorrà esplicitare in campo europeo e comunitario;

a riferire con attenzione, nella prossima relazione, sui flussi finanziari in uscita e in entrata riguardanti l'Italia, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;

ad affrontare il Consiglio europeo di Laeken e la successiva fase della Convenzione e del dibattito sul futuro dell'Unione europea con:

a) la consapevolezza di rappresentare un Paese fondatore del processo di unificazione europea;

b) lo spirito ed il compito storico di creare un'Europa democratica, basata sulla partecipazione attiva dei cittadini e dei popoli;

ad impegnarsi per consentire la massima partecipazione del Parlamento alla fase ascendente, garantendo una partecipazione attiva al lavoro delle Commissioni e una piena considerazione degli atti di indirizzo elaborati dal Parlamento, atti che non devono essere considerati come

semplici dichiarazioni di intenti, ma come importanti linee guida, durante l'attività di negoziazione, sia negli organismi tecnici (CO.RE.PER., rappresentanza permanente) che a livello governativo;

ad individuare idonei meccanismi con la rappresentanza italiana a Bruxelles affinché l'invio dei *dossier* e dei documenti avvenga in modo ragionato, così da assicurare un coinvolgimento « utile » del Parlamento e non un invio formale di carte, poco produttivo sotto il profilo dei contenuti; in particolare, i progetti degli atti normativi e di indirizzo dovrebbero essere trasmessi unitamente ad un appunto ragionato che riassume la posizione degli altri Paesi e dia un quadro della situazione negoziale esistente;

a sollecitare il dibattito sul futuro dell'Unione europea nella società e tra i cittadini, avendo come obiettivo la creazione di una matura e consapevole coscienza europea ed europeista capace di esprimersi in eventuali futuri passaggi referendari sulla materia;

a promuovere, nell'ambito del dibattito sul futuro dell'Unione europea, un ruolo sempre più attivo e partecipato delle regioni, nel solco di un pieno esercizio del principio di sussidiarietà e di complementarità tra i vari livelli istituzionali e territoriali dell'Unione;

a sottolineare in ambito europeo la necessità di un controllo comune nei confronti delle frontiere marittime dell'Unione, al fine di ridurre notevolmente il traffico di clandestini;

a prestare particolare attenzione, sia nella fase di creazione del diritto comunitario, che nella successiva fase di adattamento, alle realtà artigianali e alla specificità delle produzioni agro-alimentari del nostro Paese;

a sostenere con impegno l'approvazione delle proposte di decisione della Commissione europea per l'armonizzazione della lotta contro il terrorismo;

a favorire, nell'ambito delle linee tracciate dal VI programma quadro pluriennale di azioni comunitarie per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca, il potenziamento delle politiche comunitarie a favore della ricerca e dell'innovazione come condizioni essenziali per stimolare un aumento strutturale dei tassi di crescita e di competitività dell'economia europea.

6-00008. Guido Giuseppe Rossi, Stucchi, Riccardo Conti, Nan, Ciani, Bova, Landi di Chiavenna.

MOZIONI VOLONTÈ ED ALTRI N. 1-00017, LUCIDI ED ALTRI N. 1-00022, BURANI PROCACCINI ED ALTRI N. 1-00024, MAZZUCA ED ALTRI N. 1-00025 E VALPIANA ED ALTRI N. 1-00026 SULLE MISURE PER LA TUTELA DEI MINORI DALLO SFRUTTAMENTO SESSUALE

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premesso che:

il Parlamento italiano nel 1998, con l'apporto di tutte le forze politiche salve poche e isolate voci contrarie, ha approvato una legge molto avanzata contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, considerati come nuove forme di riduzione in schiavitù dei bambini;

il Parlamento si è fatto tra l'altro interprete di una diffusa esigenza, quale quella di contrastare il fenomeno, purtroppo in crescita sulle reti telematiche, della diffusione di immagini di bambini abusati talvolta con le modalità più atroci. L'attenzione particolare allo scambio di materiali pedo-pornografici sulle reti telematiche era motivata dal fatto che è stato rilevato che la criminalità organizzata a livello internazionale ha individuato in queste attività un nuovo lucroso affare;

il legislatore con l'approvazione della legge 269 del 1998 ha tenuto conto degli indirizzi emersi a livello internazionale ed europeo operando scelte coraggiose sul piano del diritto sostanziale e processuale che hanno da subito prodotto risultati positivi ma che oggi, dopo i primi anni di applicazione, inducono ad una riflessione sia su eventuali modifiche sia sulle esigenze dovute alla puntuale esecuzione della legge che non risulta pienamente attuata sul piano tecnico;

per quanto riguarda la presenza di materiali pedo-pornografici sulla rete *internet*, ancora molto consistente, sembra mancare da parte delle autorità competenti un incisivo e continuo monitoraggio ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette. La rapidità con cui i siti vengono pubblicati e spostati al fine di far perdere le tracce rende indispensabile un monitoraggio costante che dovrebbe tra l'altro garantire lo scambio di informazioni sul piano internazionale, attraverso la rete operativa di punti di contatto istituita nell'ambito del G8 per contrastare la criminalità ad alta tecnologia. In Italia, a tutt'oggi, il monitoraggio sembra appannaggio quasi esclusivo di strutture di volontariato, e principalmente del Telefono arcobaleno fondato da don Fortunato di Noto, realtà che operano a proprie spese e con propri, naturalmente limitati, mezzi;

per quanto riguarda i tempi per l'avvio delle indagini ancora oggi si registrano tempi procedurali eccessivi rispetto alle esigenze di accertamento che rendono spesso inutili le segnalazioni. La media, secondo i dati riferiti in una recente intervista da don Fortunato di Noto, è di circa due settimane dal momento in cui il magistrato che riceve la denuncia chiede l'intervento della polizia postale competente per territorio e il momento in cui quest'ultima, espletate le comunicazioni con il dipartimento provinciale e quello nazionale, viene autorizzata ad avviare le indagini. Prima dell'autorizzazione la polizia, secondo le procedure attualmente in uso, non può nemmeno visitare il sito. I tempi tecnici non consentono di contra-

stare efficacemente tutti i siti cosiddetti *istant*, generalmente allocati su *free-web*, che hanno una aspettativa di vita che va dalle dodici alle novantasei ore. Notevoli difficoltà si registrano anche per i siti a pagamento che normalmente non mantengono l'*hosting* per più di due settimane;

tenuto conto del fatto che i responsabili dei siti pedofili agiscono in maniera molto rapida e che secondo la legislazione vigente non c'è alcun obbligo per la conservazione dei *files* di *access log* indispensabili per acquisire le prove, è chiaro che le attività di contrasto sono fortemente limitate e che, come purtroppo sta accadendo, nella maggior parte dei casi la criminalità organizzata può tranquillamente proseguire le proprie attività;

i dati in possesso di Telefono arcobaleno dimostrano che a tutt'oggi la criminalità organizzata realizza un abnorme volume di affari con la produzione e la distribuzione di immagini di bambini abusati ed evidenziano le inquietanti matrici anche italiane del turpe commercio. Basti pensare al fatto che secondo le stime effettuate da Telefono arcobaleno un sito pedofilo a pagamento in quindici giorni sviluppa mediamente in Italia circa cinquantamila contatti di cui cinquemila di un certo rilievo;

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative per rafforzare i controlli diretti sulla rete *internet* finalizzati a contrastare la pubblicazione e lo scambio di materiali pedopornografici;

a verificare l'efficienza delle procedure per l'avvio delle indagini cercando di renderle più rapide pur salvaguardando tutte le esigenze e le garanzie collegate alla natura delle attività di intercettazione;

ad intensificare le forme di cooperazione internazionale multilaterale e bilaterale per stabilire regole comuni e migliorare la cooperazione giudiziaria al fine di rendere più efficace la lotta contro le

organizzazioni criminali internazionali dedite a forme di sfruttamento sessuale dei bambini;

a introdurre con urgenza l'obbligo, per chi offre servizi di telecomunicazione, di accesso alla rete *internet* o di *hosting* di pagine *web*, di conservare, per il tempo idoneo a soddisfare le esigenze dell'autorità giudiziaria e a prescindere dalle esigenze di fatturazione, i dati sul traffico e sulle comunicazioni.

(1-00017) « Volontè, Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Brusco, Riccardo Conti, Cozzi, D'Agrò, D'Alia, Degenaro, De Laurentiis, Di Giandomenico, Filippo Maria Drago, Giuseppe Drago, Follini, Giuseppe Gianni, Grillo, Anna Maria Leone, Liotta, Lucchese, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Mongiello, Naro, Peretti, Ranieli, Romano, Rotondi, Tabacci, Tanzilli, Tucci ».

(20 settembre 2001)

La Camera,

premessi che:

con la legge 3 agosto 1998, n. 269 il Parlamento italiano ha introdotto nell'ordinamento giuridico norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù, che, insieme a quelle introdotte con la legge n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale, costituiscono un sistema avanzato di disposizioni a tutela dell'interesse superiore dei minori, nel contrasto ai reati legati alla pedofilia, alla pedopornografia e allo sfruttamento sessuale;

la legge 269 del 1998 ha dato attuazione all'impegno descritto nell'articolo 34 della Convenzione di New York sul diritti del fanciullo del 20 novembre 1999, resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, ha rafforzato l'azione repres-

siva contro i suddetti reati offrendo nuove fattispecie incriminatrici ed un sistema sanzionatorio severo; ha meglio definito l'organizzazione e gli ambiti dell'attività di indagine e gli strumenti a tal fine offerti alla magistratura e alle forze di polizia, anche con la previsione di interventi svolti sotto copertura e inoltre, ha associato alle misure di contrasto disposizioni utili a realizzare un piano positivo e coordinato di prevenzione, come, in particolare, è stabilito all'articolo 17 della stessa legge;

in conformità a quanto stabilito al primo e al terzo comma dell'articolo 17 della legge 269 del 1998, la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per gli affari sociali — ha presentato al Parlamento, il 10 luglio 2000, la relazione sull'attività svolta per la migliore attuazione della legge, per consentire « non solo un controllo su quanto si è venuto facendo », « ma anche la valutazione di ciò che può essere ancora fatto, anche sul piano legislativo, per rendere sempre più adeguato il sistema di tutela della personalità in formazione »;

attraverso l'importante attività di indagine conoscitiva e di elaborazione, svolta dalla commissione parlamentare per l'infanzia nella XIII Legislatura, sono stati offerti al Parlamento e al Governo approfondimenti utili a definire le linee di azione con le quali corredare il contenuto della legge 269 del 1998, anche al fine di dare a questa legge piena attuazione;

in particolare, il lavoro della commissione parlamentare dell'infanzia era tradotto nel testo di risoluzioni identiche — a prima firma Cavanna Scirea e Montagnino — che impegnavano il Governo su precisi compiti ed erano così approvate il 7 febbraio 2001;

quegli stessi impegni vengono, nella loro attualità, a dover oggi essere assunti dal nuovo Governo e ad essere tema di lavoro per la presente legislatura;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire presso il ministero dell'interno un dipartimento operativo a tutela dell'infanzia (Doti) o analoga struttura che migliori la funzione di coordinamento di tutte le attività e le competenze impegnate sui livelli centrale e periferico nella lotta contro la pedopornografia, anche al fine di perseguire migliori obiettivi di efficacia delle attività di indagine, di agevolare e rendere più rapido il sistema di segnalazione, di ricevimento della denuncia e di attivazione conseguente, di migliorare la professionalità specifica di coloro che svolgono la loro attività nel settore;

a verificare, tenuto conto anche dell'esperienza di altri Paesi, la validità di tutti i programmi e le azioni che abbiano come finalità la cura di chi, avendo commesso abuso sessuale sui minori o temendo di compierlo, chieda un trattamento psicologico e/o farmacologico, favorendone la sperimentazione nelle strutture adeguate, comprese quelle penitenziarie, e destinando a tale scopo anche le risorse a disposizione del fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 269 del 1998 e risorse specifiche da parte del ministero della salute;

a prevedere una rete integrata di servizi territoriali pluridisciplinari che, in una solida collaborazione tra scuola e famiglia, assicurino una efficace prevenzione in grado sia di tutelare i bambini e le bambine da eventuali situazioni di rischio, sia di cogliere precocemente i segnali di malessere e turbamento derivanti dall'esposizione a pressioni o attenzioni pedofile nell'ambiente familiare e/o sociale; nonché a prevedere misure e accorgimenti che evitino, nell'ambito delle indagini e dei procedimenti penali, la sovraesposizione dei bambini ed il conseguente ulteriore disagio;

a destinare risorse: all'aumento degli organici dei servizi deputati alla presa in carico e alla tutela dei minori vittime di violenza; alla riqualificazione degli interventi in loro favore, anche tenendo conto delle particolari esigenze dei minori im-

migrati vittime di violenza nelle fasi di rilevazione e protezione, favorendo l'accesso ai servizi e l'introduzione di mediatori culturali; a procedere, in conformità agli orientamenti emersi nella Conferenza di Vienna del 1999, alla creazione di una banca dati comune di immagini pedofile a livello regionale, nazionale e internazionale, che sia accessibile esclusivamente alle forze dell'ordine e agli inquirenti, al fine di facilitare la loro attività di ricerca e di investigazione;

a promuovere le più opportune iniziative nei confronti delle aziende produttrici e degli *internet service provider* nazionali per la adozione di un codice deontologico — o di strumenti equivalenti — per realizzare la loro migliore collaborazione nell'opera di contrasto all'uso criminale di reti telematiche, soprattutto con riferimento ai reati legati alla pedofilia, alla pedopornografia e allo sfruttamento sessuale dei minori;

a introdurre l'obbligo per le aziende di *provider* come di *software* e *hardware* a mantenere, per il tempo idoneo a soddisfare le esigenze dell'autorità giudiziaria, i dati di accesso alla rete e ad adottare tutti i mezzi tecnici disponibili volti a fornire filtri o altri strumenti adeguati per la navigazione sicura dei minori nella rete;

a continuare nell'azione di collaborazione internazionale di contrasto alla diffusione e alla commercializzazione di materiale pedopornografico, promuovendo e accogliendo ogni iniziativa che agevoli la persecuzione dei reati descritti nella legge 269 del 1998, anche quando questi reati sono commessi all'estero ed agendo, anche in sede extracomunitaria, per l'adozione di accordi che rendano più efficace l'azione delle autorità preposte al perseguimento di detti reati e delle attività criminose ad essi collegati;

a predisporre finanziamenti e progetti di formazione e di informazione per il personale medico, per gli insegnanti, per gli operatori, per le famiglie, le organizzazioni non governative;

a prevedere idonee forme di informazione, educazione e partecipazione dei minori stessi e ad istituire, coordinare e sostenere apposite linee di emergenza e di informazione;

a presentare al Parlamento la relazione annuale sullo stato di attuazione della legge 269 del 1998 nella giornata del 20 novembre, giornata nazionale dei diritti dell'infanzia promossa dalle Nazioni Unite, unendo alla stessa la presentazione del piano delle azioni applicative riferito alle decisioni 276/199/CE del Parlamento europeo del 25 gennaio 1999 e 2000/375/GAI del 29 maggio 2000 del Consiglio per la giustizia e gli affari interni;

a riferire periodicamente alla commissione parlamentare per l'infanzia e alle altre commissioni permanenti competenti sulle iniziative di volta in volta adottate in attuazione delle leggi 269 del 1998 e 66 del 1996, nonché in attuazione di tutte le decisioni adottate o che saranno adottate in sede di Unione europea.

(1-00022) « Lucidi, Capitelli, Montecchi, Innocenti, Bonito, Finocchiaro, Ruzzante, Carboni, Crucianelli, Grillini, Kessler, Leoni, Mancini, Siniscalchi, Giacco, Bolognesi, Pisa ».

(23 ottobre 2001)

La Camera,

premesso che:

la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, segnatamente agli articoli 34, 35 e 36, impegna gli Stati a proteggere il fanciullo contro ogni forma di « sfruttamento e di violenza sessuale », nonché ad impedire il rapimento, la vendita o la tratta dei fanciulli e « ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto »;

in attuazione della suddetta Convenzione di New York è stata istituita, con legge 23 dicembre 1997, n. 451, la com-

missione parlamentare per l'infanzia che ha, tra i suoi compiti istituzionali, proprio quello di valutare la rispondenza della legislazione della Convenzione nazionale alla normativa dell'Unione europea e ai diritti previsti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;

la legge 3 agosto 1998, n. 269, ha introdotto nell'ordinamento giuridico norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, come nuove forme di riduzione in schiavitù, con ciò dando attuazione ai citati articoli della Convenzione di New York;

attraverso un'indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione di New York e l'elaborazione di due identiche risoluzioni approvate in data 7 febbraio 2001, la commissione parlamentare per l'infanzia nella XIII legislatura ha offerto al Parlamento e al Governo approfondimenti utili a definire le linee di azione per contrastare la pedofilia intesa sia come violenza sessuale sia come sfruttamento e abuso dei minori a fini commerciali;

la commissione parlamentare per l'infanzia, ricostituitasi nella XIV legislatura, intende promuovere un'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori anche in vista del prossimo impegno internazionale che si svolgerà a Yokohama, in Giappone, che farà il punto, sul piano internazionale, dei progressi compiuti su questo tema a 5 anni dalla Convenzione di Stoccolma del 1996, che ha rappresentato la prima presa di posizione mondiale su questa materia;

la figura del pedofilo è associabile anche a quella di un malato di mente oltre che a quella di un comune delinquente;

impegna il Governo

a incrementare la formazione di base nei confronti di tutti coloro che si occupano di bambini, in particolare del personale scolastico, per il riconoscimento dei primi segnali di disagio del bambino maltrattato e la formazione specialistica per

gli operatori cui è demandato il compito di diagnosticare il maltrattamento e prendere in carico la vittima e la famiglia. A tale scopo sarebbe necessario individuare opportune modalità di collaborazione con le aziende sanitarie locali, al fine di assicurare forme di presenza di *equipies* medico sociali nelle scuole in funzione di prevenzione, assistenza e tempestiva percezione del disagio;

a organizzare servizi integrati in rete tra le diverse realtà che a vario titolo si occupano di bambini e delle loro famiglie (servizi socio-assistenziali, sanitari, scolastici, uffici giudiziari, privato sociale) con l'adozione di protocolli d'intesa e la condivisione di modelli operativi per un lavoro comune sui casi;

a valutare l'opportunità di prevedere un trattamento terapeutico individuale per la persona che ha commesso reati o che si ritenga in procinto di commetterne di nuovi, che la aiuti a gestire in modo non violento la propria psicopatologia;

a prevedere un altresì valido trattamento per il recupero delle vittime delle violenze, per le quali si dovrebbe assicurare un ascolto protetto ed individuare un percorso di recupero chiaro, lineare ed integrato con l'intervento di tutti gli operatori competenti;

a introdurre l'obbligo per i *provider* di conservare i dati di accesso alla rete per il tempo idoneo a soddisfare le esigenze dell'autorità giudiziaria;

a prevedere sgravi fiscali per i *provider* che adottino codici deontologici e sistemi di filtro per l'uso sicuro di *internet*;

a prevedere adeguate forme di coordinamento tra le forze dell'ordine volte a contrastare i crimini nei confronti dell'infanzia, con particolare riferimento all'abuso sessuale e all'utilizzo delle reti telematiche: il personale destinato a tali compiti dovrà essere altamente specializzato e quanto più possibile distribuito all'interno di forme di coordinamento diffuse sul territorio;

a riferire annualmente al Parlamento, anche eventualmente nella sede della commissione parlamentare per l'infanzia, in merito alla strategia di contrasto adottata al fine di fare emergere il fenomeno, che deve essere considerato sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo, al fine altresì di accertare le risorse disponibili sul territorio in grado di dare risposte in termini di protezione, diagnosi e cura, nonché di realizzare ambiti per la ricerca clinica e scientifica nel campo delle metodologie.

(1-00024) « Burani Procaccini, Bertolini, Lupi, Pinto, Azzolini, Palmieri, Crosetto, Santulli, Licastro Scardino, Lavagnini, Lenna, Tarantino, Zorzato, Saro, Savo, Antonio Barbieri, Stradella, Paoletti Tangheroni, Zanetta, Spina Diana, Taborelli, Viale, Verdini, Bondi, Schmidt, Sterpa, Zannettin, Adornato, Oricchio, Parodi, Bertucci, Borriello, Galvagno, Di Virgilio, Bruno, Marinello, Michelini, Masini, Palumbo ».

(26 ottobre 2001)

La Camera,

premesso che:

l'Italia, con legge 27 maggio 1991, n. 176, ha reso esecutiva la convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, in tal modo impegnandosi a modificare le proprie normative in attuazione degli impegni assunti con la stessa;

il centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, nella relazione relativa all'anno 2000, ha puntualmente rilevato e individuato la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, evidenziando i maggiori problemi;

in ottemperanza all'articolo 34, la legge 269 del 1998 ha sanzionato i reati di

sfruttamento della prostituzione, pornografia, turismo sessuale in danno di minori, considerati quali nuove forme di riduzione in schiavitù, introducendo rilevanti innovazioni, sanzionando cioè anche i clienti, nonché colpendo gli autori di tali reati anche se commessi fuori dal territorio nazionale;

si stanno svolgendo presso l'Unione europea, anche con il contributo dei rappresentanti italiani, i lavori preparatori volti all'elaborazione di una normativa comunitaria che regolamenti anche la protezione dei minori da mezzi di comunicazione come *internet*, attualmente senza alcuna regola, essendo accertato che gran parte di tali reati si realizzano utilizzando le reti telematiche;

a norma degli articoli 39 e 40 gli Stati « adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza di sfruttamento o di maltrattamenti, di torture o di altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti o di un conflitto armato »;

in virtù dell'esecuzione della convenzione di New York si ha l'obbligo non solo legale ma anche morale di estendere la tutela dei minori a tutto campo, a livello nazionale ma anche internazionale;

impegna il Governo

a snellire le procedure per la denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia postale e delle comunicazioni dei siti *internet* contenenti atti di pedofilia, prevenendo l'obbligo di immagazzinare dati e immagini, allo scopo di mantenerli come prova;

ad intensificare la collaborazione tra le diverse forze di polizia, compresa la polizia postale e delle comunicazioni, allo scopo di combattere lo sfruttamento sessuale dei minori nella rete *internet* e fuori di essa;

a favorire il trattamento psicologico, psicoterapeutico e clinico del condannato per reato di pedofilia in danno di minore, da effettuarsi con il consenso dell'interessato e tenendone conto, a normativa vigente, per la concessione di eventuali misure alternative al regime detentivo;

ad operare per la sollecita definizione della normativa della Unione europea su *internet*, con la consapevolezza che ciò non è sufficiente, e quindi ad impegnarsi ad operare a livello delle Nazioni Unite al fine di prevedere una convenzione di livello internazionale, che potrà divenire operante in tutti i paesi del mondo;

ad attuare politiche sociali volte al recupero e ai reinserimento dei minori vittime di violenze e abusi.

(1-00025) (Nuova formulazione) « Mazzuca, Castagnetti, Bimbi, Carbonella, Milana, Rocchi, Marcora, Monaco, Duilio, Pistelli, Bindi, Loiero, Morgando, Frigato, Marini, Boccia, Mosella, Camo, Ruggeri, Potenza ».

La Camera,

premesso che:

pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori sono fenomeni criminali purtutto sempre esistiti, ma che oggi hanno assunto dimensioni internazionali sempre più rilevanti anche in relazione all'utilizzo delle reti telematiche e alla gestione da parte della criminalità internazionale;

come spesso avviene di fronte a fenomeni che si presentano con modalità e dimensioni nuove, la tentazione può essere di rispondere alla giusta indignazione dell'opinione pubblica — in particolare di fronte a reati orribili e indicibili commessi verso bambini e bambine indifesi — con un inasprimento delle pene che, come spesso avviene, non solo non esplicano alcuna azione di deterrenza, ma vanno solo a colpire il terminale dell'azione criminosa (colui che « naviga » in

siti pedofili o detiene e si procura il materiale pedopornografico) lasciando, però, più o meno indisturbata la grande criminalità organizzata ad alta tecnologia che produce e, attraverso la rete *internet*, scarica ogni giorno tonnellate di materiale pornografico per la cui produzione migliaia di bambini e bambine, spesso provenienti dai Paesi più poveri e senza protezione alcuna, vengono trafficati, ridotti in schiavitù, stuprati, violati e uccisi in ogni senso;

l'allarmismo indiscriminato e i toni scandalistici, sull'onda anche di inchieste o pseudoinchieste condotte da chi cerca facile notorietà sguazzando in argomenti pruriginosi e fatte più sui *mass media* che non coltivate con gli strumenti corretti delle indagini di polizia, rischiano di produrre effetti deleteri e confusivi sulla coscienza della pubblica opinione e devastanti nei confronti di chi viene coinvolto nelle indagini, mentre su temi così delicati è sempre più necessario concentrare azioni giudiziarie rigorose e silenziose volte a scardinare le centrali di produzione della criminalità organizzata e le eventuali connivenze del capitale finanziario;

la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 (ratificata dall'Italia con la legge n. 276 del 27 maggio 1991) contiene principi generali per il rispetto dei diritti di ogni bambino e di ogni bambina, mentre il « Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia infantile » prevede indirizzi specifici per la lotta e il contrasto ai reati commessi sia « sul piano interno » sia « sul piano transnazionale, da un individuo, o in modo organizzato » (articolo 3 comma 1), e impegna gli Stati membri a prevedere che tali reati siano compresi « a pieno diritto in ogni trattato di estradizione » (articolo 5 comma 1), a fornire « l'assistenza più ampia possibile per ogni inchiesta penale o procedura di estradizione...compresa l'assistenza per l'acquisizione degli elementi di prova a loro disposizione »... « in conformità con ogni accordo di mutua assistenza legale » (articolo 6 commi 1 e 2),

ad adottare « le misure appropriate per il sequestro e la confisca dei beni, quali documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere o facilitare » tali reati (articolo 7), ad adottare « le misure necessarie a proteggere i diritti e gli interessi dei minori vittime delle pratiche vietate... fornendo adeguati servizi di supporto ai minori vittime e proteggendone la vita privata e l'identità » (articolo 8), ad assumere « tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale » per « prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili...e fare indagini su tali atti », favorendo « la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali e internazionali » (articolo 10);

tale fondamentale Protocollo opzionale entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito della decima ratifica;

a tutt'oggi sarebbero solo 3 gli Stati ad aver ratificato tale protocollo aggiuntivo;

l'Italia è firmataria di tale protocollo ma non l'ha ancora ratificato;

il 7 febbraio 2001 la commissione parlamentare per l'infanzia della XIII legislatura, dopo aver svolto un'approfondita indagine conoscitiva, ha votato una risoluzione con la quale invitava il Governo ad agire su diversi piani per contrastare la violenza sessuale sui bambini e lo sfruttamento e l'abuso dei minori a fini commerciali;

le leggi n. 66 del 1996 « Norme contro la violenza sessuale » e n. 269 del 1998 « Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale, quali nuove forme di riduzione in schiavitù » con un impianto innovativo, anche se perfezionabile, hanno predisposto gli strumenti normativi per un'efficace azione di contrasto di questi reati;

le forze dell'ordine, in particolare la polizia postale e delle comunicazioni, impegnate con sezioni specializzate nelle attività di contrasto a questo tipo di crimini dispongono di organici insufficienti

per il contrasto della pedofilia *on line* e sono fortemente limitate dalla scarsità di mezzi a disposizione;

secondo la legislazione vigente, non esiste alcun obbligo per i *providers* di conservare *i files* di *access log*, indispensabili alle forze dell'ordine per acquisire le prove nei casi in questione;

il 10 luglio 2000, come previsto dall'articolo 17, la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per gli affari sociali – ha presentato al Parlamento la relazione annuale sull'attuazione della legge 269 del 1998;

in relazione a quanto già avvenuto in altri Stati dell'Unione europea, è assolutamente necessario provvedere all'istituzione di un'Autorità garante dell'infanzia che abbia tra i suoi compiti principali quello della vigilanza per la difesa dei minori dallo sfruttamento sessuale;

impegna il Governo

a mettere al primo posto nella strategia della lotta alla criminalità organizzata quei fenomeni criminali che quotidianamente sfruttano e violano i diritti di persone ridotte in schiavitù, in particolare delle bambine e dei bambini utilizzati per il mercato dei minori volto alla prostituzione ed alla pornografia infantile;

a presentare al più presto alle Camere il disegno di legge di ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia infantile;

a prendere atto del lavoro svolto nella XIII legislatura dalla commissione parlamentare per l'infanzia predisponendo il proprio programma di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori per la presente legislatura anche alla luce degli indirizzi contenuti nella risoluzione votata il 7 febbraio 2001;

a intensificare le forme di cooperazione internazionale multilaterale e bilaterale per stabilire regole comuni e migliorare la cooperazione giudiziaria al fine

di rendere più efficace la lotta contro le organizzazioni criminali internazionali dedite a forme di sfruttamento sessuale dei bambini;

a istituire presso il ministero dell'interno un dipartimento operativo a tutela dell'infanzia (Doti) o analoghe strutture dotandole di strumenti normativi e tecnici e di adeguate risorse anche di personale altamente specializzato per l'azione di contrasto di tali reati ad alta tecnologia;

a prendere le opportune iniziative affinché presso ogni procura vi siano gli strumenti necessari a svolgere i controlli diretti sulla rete *internet* abbandonando i metodi di indagine tradizionale, in modo tale che la magistratura inquirente possa porre in essere iniziative di contrasto senza la necessità di attendere la denuncia per poter intervenire;

a verificare l'efficienza delle procedure per contrastare efficacemente i siti *istant*, per renderle più rapide pur salvaguardando le garanzie collegate alla natura delle attività di intercettazione;

a valutare assieme al Parlamento la necessità di apportare opportune modifiche al codice di procedura penale, in modo da permettere tutti gli strumenti investigativi necessari (intercettazioni telefoniche e telematiche, eccetera) per tutti i reati connessi allo sfruttamento sessuale;

a introdurre con urgenza l'obbligo, per chi offre servizi di telecomunicazione, di accesso alla rete *internet* o di *hosting* di pagine *web*, di conservare, per il tempo idoneo a soddisfare le esigenze dell'autorità giudiziaria, i dati sul traffico e sulle comunicazioni;

a sensibilizzare gli istituti bancari internazionali e gli organismi a loro preposti, spesso reticenti e il cui interesse prevalente è la diffusione degli strumenti di pagamento piuttosto che la collaborazione con la giustizia, sulla necessità per l'autorità giudiziaria di risposte celeri ed esaurienti circa l'identità di chi paga con

carte di credito o altri strumenti o effettua transazioni internazionali a favore di destinatari di cui sia accertato il ruolo di produttori e commercianti di materiale pedopornografico;

a presentare al più presto alle Camere la relazione annuale per il 2000 sull'applicazione della legge n. 269 e il piano delle azioni applicative riferito alle decisioni 276/199/CE del Parlamento europeo del 25 gennaio 1999 e 2000/375/GAI del 29 maggio 2000 del Consiglio per la giustizia e gli affari interni;

a finanziare progetti di formazione e informazione per costituire, attraverso la rete nazionale dei consultori familiari, i pediatri di base, i medici scolastici — dopo un'opportuna azione di aggiornamento professionale di tutti gli operatori — una fitta rete di prevenzione in grado sia di tutelare i bambini e le bambine da eventuali situazioni di rischio, sia di cogliere precocemente i segnali di disagio e turbamento derivanti dall'esposizione a pressioni o attenzioni pedofile nell'ambiente familiare e/o sociale;

a destinare risorse all'aumento e alla riqualificazione degli organici dei servizi deputati alla presa in carico e alla tutela dei minori vittime di violenza, anche tenendo conto delle particolari esigenze dei minori stranieri, nelle fasi di rilevazione e protezione, favorendo l'accesso ai servizi e l'introduzione di mediatori culturali;

a favorire, con il consenso del condannato per reato di pedofilia in danno di minore o su richiesta di chi tema di compierlo, il trattamento psicoterapeutico nelle strutture adeguate, comprese quelle penitenziarie, utilizzando le somme del fondo di cui all'articolo 17, comma 2 della legge n. 269 del 1998.

(1-00026) « Valpiana, Giordano, Pisapia, Vendola, Mascia, Deiana, Titti De Simone, Russo Spena ».

(5 novembre 2001)